



CONTRATTO RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA DATI ONLINE ONE FISCALE START (IPSOA QUOTIDIANO – DOTTRINA FISCALE – LAVORO – LEGALE) – EDITORE: WOLTERS KLUWER ITALIA - CIG B0A48B7768

tra

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 – partita iva 00605880822, con sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61 – cap 90133, rappresentata dall'Ing. Giorgio Martinelli nato a Latina il 15 maggio 1973 CF MRTGRG73E15E472H di seguito "UNIVERSITÀ"

e

Operatore economico Wolters Kluwer Italia SRL con sede legale in Via Bisceglie, n.66 CAP 20152 Milano (MI), Codice fiscale, Partita IVA 10209790152 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al numero REA MI-1353036, nella persona di GIOVANNI PORTALURI nato a MAGLIE (LE) il 21/02/1970, codice fiscale PRTGNN70B21E815Z nella qualità di PROCURATORE SPECIALE e Legale Rappresentante, di seguito "CONTRAENTE"

Premesso che

con Decreto Rep. n. 2031/2024 del 15/03/2024 il Dirigente dell'Area Affari Generali e Centrale Acquisti ha affidato il contratto in oggetto;

il suddetto Operatore Economico è risultato affidatario della fornitura in oggetto;

nei confronti del citato Operatore Economico sono stati esperiti positivamente i controlli previsti dalla vigente normativa;

le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la **sottoscrizione della Banca Dati online ONE FISCALE Start**

I Beni/servizi oggetto di appalto sono meglio descritti nella documentazione allegata corrispondente a quella presentata nell'ambito della procedura MEPA n. **4123989**

E' inoltre parte integrante sostanziale del presente contratto tutto quanto proposto e/o sottoscritto dal CONTRAENTE nell'ambito della procedura MEPA n. **4123989**

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliate in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo del contratto è di € **3.600,00 IVA come per legge.**

Il CONTRAENTE dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprenda e compensi integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi/forniture affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o

privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Sono a carico del CONTRAENTE tutte le spese previste per la stipula del Contratto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente.

Art. 3 – LUOGO, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA

Nel fare rinvio a quanto meglio indicato nell'ambito dei documenti della procedura, la fornitura avrà durata per il tempo strettamente necessario al completamento dell'intera fornitura secondo le modalità di consegna indicate nei citati documenti di gara.

Art. 4 – ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Fermo restando le prescrizioni indicate nella documentazione di gara, l'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio a regola d'arte, con la massima diligenza e professionalità, e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente affidamento, oltre a quelle contenute nel capitolato tecnico allegato al presente contratto.

Il CONTRAENTE si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del CONTRAENTE e/o subfornitore, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla UNIVERSITÀ. Il CONTRAENTE risponderà direttamente e manleverà l'UNIVERSITÀ da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del CONTRAENTE, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Il CONTRAENTE dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'UNIVERSITÀ e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

Il CONTRAENTE dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.



Il CONTRAENTE si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Fermo restando le indicazioni riportate nella documentazione a corredo della procedura, la fatturazione avverrà secondo le indicazioni degli atti di gara.

Al fine di garantire la corretta erogazione del servizio per il periodo concordato e non arrecare disservizi agli utenti dell'Ateneo, una volta attivato il servizio il pagamento avverrà in unica soluzione previa emissione della fattura elettronica entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della stessa.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato con apposita dichiarazione dal CONTRAENTE ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il CONTRAENTE si impegna a comunicare all'Ateneo ogni variazione dei già menzionati dati.

La fattura elettronica dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dall'art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso:

- Conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari;
- Estremi identificativi del Decreto di Affidamento (indicati in premessa)
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (*in caso di servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione*);
- Indicazione del CUP e del CIG;

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto di cui all'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

La fattura dovrà essere intestata a:

Università degli Studi di Palermo, Direzione Generale, Servizio Bibliotecario e Archivio Astorico di Ateneo (SBA), Piazza Sant' Antonino, n.1 PALERMO - C.F. 80023730825 – P. IVA 00605880822 - Codice Univoco Ufficio 89JHHP

I pagamenti saranno effettuati entro i termini e le modalità previste dalla legge e a seguito dell'accertamento della regolare fornitura in ordine all'esito positivo della corrispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto richiesto.

Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023 la garanzia definitiva non è richiesta.

Art. 8 - MODIFICHE CONTRATTUALI

L'UNIVERSITÀ potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni previste o delle opzioni previste nei documenti di gara nei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023

Come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'UNIVERSITÀ potrà ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che il CONTRAENTE possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti Al CONTRAENTE a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 9 - RECESSO

L'Università si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi al Fornitore mediante PEC o raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di recesso, al Fornitore spetterà il corrispettivo limitatamente alle prestazioni già eseguite, secondo le condizioni previste nel contratto.

L'Amministrazione appaltante potrà altresì recedere unilateralmente per motivi di pubblico interesse.

Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Non è consentita la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 119 c. 2 del D.Lgs 36/2023. Il CONTRAENTE in sede di offerta non ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 11 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore del servizio si applicano le penali previste dagli atti di gara.

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'UNIVERSITÀ si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, dell'allegata scheda prestazionale, nonché di leggi o regolamenti ed in particolare:

- 1) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 2) in caso di grave ritardo o grave inadempimento contrattuale

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale, richiesti ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, in capo al CONTRAENTE, oltre alla risoluzione il presente contratto, IL CONTRAENTE è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'UNIVERSITÀ appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'UNIVERSITÀ ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'UNIVERSITÀ dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del CONTRAENTE, della comunicazione di risoluzione, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nel caso di risoluzione del contratto il CONTRAENTE, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il CONTRAENTE venisse a conoscenza. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto previsto al presente capoverso sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

Art. 12 - ESECUZIONE IN DANNO

È facoltà dell'UNIVERSITÀ, nel caso in cui il CONTRAENTE, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal CONTRAENTE o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'UNIVERSITÀ si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 117, co. 5, del D.Lgs. 36/2023, l'UNIVERSITÀ può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, se prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, l'UNIVERSITÀ avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il CONTRAENTE è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il CONTRAENTE dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.



Art. 13 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) i dati personali raccolti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di gara, saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale i dati e le dichiarazioni sono resi.

Tutte le informazioni e i dati relativi alla tutela dei dati personali sono reperibili al seguente link: <https://www.unipa.it/privacy>

La ditta aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal GDPR Regolamento europeo 679/2016.

Art. 14 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023 quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per l'UNIVERSITÀ
Il Dirigente dell'Area
Affari Generali e Centrale Acquisti
Ing. Giorgio Martinelli



Per Accettazione

Il Contraente

Il Contraente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli articoli, Art. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12

Il Contraente